

LEGGE DI BILANCIO 2019

Profili di interesse della X Commissione Attività produttive

A.C. 1334





SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 -<u>studi1@senato.it</u> <u>Senato.it</u> <u>@SR_Studi</u>
Dossier n. 78//0/X

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it - W@SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Attività produttive
Tel. 06 6760-3403 - <u>st_attprod@camera.it</u> - <u>J@CD_attprod</u>
Progetti di legge n. 58/0/X

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0053.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- § LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- § LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2018-2020 DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.

INDICE

	1. LA PRIMA SEZIONE	3
§	Disciplina contabile	3
§	1.1. Profili di competenza della X Commissione	4
§	Tavola riepilogativa delle principali norme contenute nella Sezione I e dei principali interventi contenuti in Sezione II del DDL di bilancio (A.C. 1334) di interesse della X Commissione	
§	Schede di lettura Sez. I	13
§	Articolo 10 (Proroga e rimodulazione dell' iperammortamento)	15
§	Articolo 11 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di	0.1
٤	,	21
§ c	Articolo 13 (Modifiche al credito d'imposta per ricerca e sviluppo)	
§ c	Articolo 19, comma 1 (Rifinanziamento della "Nuova Sabatini")	31
§	Articolo 19, comma 2 (Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)	34
§	Articolo 19, comma 3 (Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)	37
§	Articolo 19, comma 4 (Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica)	40
§	Articolo 19, commi 5 e 6 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale)	41
§	Articolo 19, commi dal 7 al 15 (Investimenti in capitale di rischio)	
§	Articolo 19, commi 16-19 (Chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Start Up")	49
§	Articolo 19, comma 20 (Intelligenza Artificiale, Blockchain e	
J	Internet of Things)	51
§	Articolo 19, commi 21-23 (Voucher Manager)	54
§	Articolo 45 (Modifiche alla misura "Resto al Sud")	56
§	Articolo 57, comma 12 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia)	59
§	Articolo 57, comma 13 (Riduzione dei versamenti alla CSEA)	60
	2. LA SECONDA SEZIONE	62
§	Disciplina contabile	
§	2.1. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel	
J	disegno di legge di bilancio	68

1. LA PRIMA SEZIONE

Disciplina contabile

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La **I Sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità; la **II Sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

1.1. Profili di competenza della X Commissione

La presente parte del *dossier* contiene una *sintesi delle politiche di settore* rientranti negli ambiti di competenza della X Commissione ed una *tabella riepilogativa* delle norme della Legge di bilancio ad esse riferite.

Seguono le *schede di lettura* relative alle principali disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della X Commissione. Per le schede di lettura relative alle ulteriori disposizioni, comunque di interesse e indicate nella tabella riepilogativa, si rinvia al *dossier* generale.

A) Ambiente ed energia

Si dispone la **proroga, per l'anno 2019**, delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per gli **interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia** e per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (articolo 11).

Si limita al 31 dicembre 2018 la previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. "Robin Hood tax" è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA.

Contestualmente, si dispone che dal 1 gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (articolo 57, comma 13).

B) Misure per la crescita e l'internazionalizzazione.

L'articolo 16, ai commi da 1 a 3, istituisce a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

Sotto il profilo degli **interventi a sostegno delle imprese**, si segnala, in primo luogo, la previsione di un **rifinanziamento** di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno

volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura (articolo 19, comma 1).

Per quanto concerne, segnatamente, il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, si dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo (articolo 19, comma 2).

Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell'ambito dello strumento del **contratto di sviluppo**, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (articolo 19, comma 3).

E' istituito, nello stato di previsione del MISE, un **fondo** finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI)** sulla **microelettronica**. Tale fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (articolo 19, comma 4).

Si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del **Fondo crescita sostenibile** destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di **riconversione e** riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e

delle **aree di crisi non complessa**. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico provvederà al riparto delle risorse (articolo 19, commi 5 e 6).

E' istituito un **Fondo di sostegno al** *Venture Capital*, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di *Venture Capital*.

Si prevede, inoltre, la chiusura di alcuni fondi che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, risultano scarsamente utilizzati dal tessuto imprenditoriale.

E' disposta, in particolare, la **chiusura del Fondo di** *Venture Capital* **per l'area balcanica**, con il versamento all'entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili nella relativa contabilità speciale. E' prevista altresì la **chiusura del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start Up**, con destinazione delle relative risorse, anch'esse pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. Entrambi i fondi rimarranno operativi limitatamente alle operazioni già deliberate (articolo 19, commi 12-19).

Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un **Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale,** *Blockchain e Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi (articolo 19, comma 20).

Si istituisce un Fondo finalizzato ad agevolare l'inserimento nelle PMI dei cd. *manager* per l'innovazione (*Voucher manager*) (articolo 19, commi 21-23).

Si interviene sulla misura denominata «**Resto al Sud**», introdotta dal D.L. n. 91/2017 al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'intervento, segnatamente, **amplia la platea dei potenziali soggetti destinatari** della misura, **elevando da 35 a 45 anni** l'età massima degli stessi, e sopprimendo l'esclusione delle **attività libero professionali** dalle attività beneficiarie del finanziamento (articolo 45).

Nel settore dell'**industria aeronautica**, si segnala l'intervento che eleva da 5 milioni di euro a 8 milioni di euro il **limite**, previsto a legislazione vigente, **oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa** delle risorse

finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, legge n.808/1985 (articolo 57, comma 12).

Gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico di cui al citato art. 3, lettera *a*), della legge n. 808/1985 sono peraltro oggetti di rimodulazioni compensative orizzontali, ai sensi della **Sezione II** del disegno di legge. Tale Sezione ha operato, in particolare, una **riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019**, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 7423/pg.2).

C) Politiche fiscali.

Con un primo gruppo di norme, contenute nella Sezione I – Interventi, il disegno di legge di bilancio 2019 intende **stimolare la crescita** economica attraverso la **riduzione della pressione fiscale**.

Per quanto d'interesse della X Commissione si segnalano:

- § la **sterilizzazione** degli **aumenti** delle aliquote **IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, una riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle **accise** sia per l'anno 2019 sia, in misura minore, per gli anni successivi (articolo 2);
- § l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura delle agevolazioni introdotte con l'ACE (articolo 3);
- § l'estensione del regime cd. forfettario, che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva unica con aliquota al 15 per cento ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (articolo 4);
- § la disciplina di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota **al 20 per cento**, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro (articolo 6);
- § l'applicazione di **un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento** (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF (articolo 8);
- § l'estensione del regime agevolato della **cedolare secca** ai contratti di locazione relativi a **locali commerciali**, classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie (articolo 9);

- § la **proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento**, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati (articolo 10);
- § la modifica della disciplina del **credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo**, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni (articolo 13);
- § la conferma, a regime, dell'importo di €90 dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato in tale misura per il 2017 e il 2018. Viene stabilizzata la previsione già vigente per il 2017 e il 2018 secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) è riversata all'Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a €8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone per gli ultrasettantacinquenni (articolo 14);

L'articolo 79, comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la **zona franca urbana** della Città Metropolitana di **Genova** (la spesa è iscritta nello stato di previsione del MISE).

Si segnalano, infine, **l'abrogazione** dell'Imposta sul reddito d'impresa - **IRI** (articolo 82) e dell'aiuto alla crescita economica – **ACE** (articolo 88).

Tavola riepilogativa delle principali norme contenute nella Sezione I e dei principali interventi contenuti in Sezione II del DDL di bilancio (A.C. 1334) di interesse della X Commissione

adollas		DDL DI BILANCIO 2018	NCIO 2018
SETIONE	Sezione I	Sezione II	Contenuto
Ambiente ed energia	Art. 11		Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
	Art. 57, comma 13		Riduzione dei trasferimenti alla CSEA
Misure per la crescita e l'internazionalizzazione	Art. 16, commi 1-3		Istituzione di un Fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali
	Art. 19, comma 1		Rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0"
	Art. 19, comma 2		Rifinanziamento del Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Ital</i> y e l'attrazione degli investimenti in Italia
	Art. 19, comma 3		Rifinanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo.

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE PRINCIPALI NORME CONTENUTE NELLA SEZIONE I E DEI PRINCIPALI INTERVENTI CONTENUTI IN SEZIONE II DEL DDL DI BILANCIO (A.C. 1334) DI INTERESSE DELLA X COMMISSIONE

Art. 19, comma 4	SI properties of the propertie	Istituzione di un Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica
Art. 19, commi 5-6	A G S	Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale complessa e non complessa
Art. 19, commi 7-11	SI la	Istituzione di un Fondo Venture Capital , per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di Venture Capital.
Art. 19, commi 12-15))	Chiusura del fondo rotativo 'Fondo Balcani di venture capital'.
Art. 19, commi 16-19	2	Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Start Up ")
Art. 19, comma 20	Is te	Istituzione di un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.
Art. 19, commi 21-23	IS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Istituzione di un Fondo finalizzato ad agevolare l'inserimento nelle PMI dei cd. manager per l'innovazione (voucher manager).
Art. 45	щ ee	Estensione dell'ambito di operatività della misura " Resto al Sud"

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE PRINCIPALI NORME CONTENUTE NELLA SEZIONE I E DEI PRINCIPALI INTERVENTI CONTENUTI IN SEZIONE II DEL DDL DI BILANCIO (A.C. 1334) DI INTERESSE DELLA X COMMISSIONE

	Art. 57, comma 12		Introduzione di limiti più alti per la riassegnazione alla spesa di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti nel settore aeronautico (L. n. 808/1985).
		Rimodulazioni compensative orizzontali degli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico (cap.	Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia
	Art. 2		Sterilizzazione aumenti aliquote IVA
	Art. 3		Abrogazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante
	Art. 4		Estensione del "regime forfetario" - Minimi
Politiche fiscali	Art. 6		Regime fiscale agevolato facoltativo in favore delle persone fisiche che realizzano redditi d'impresa o di lavoro autonomo.
	Art. 8		Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento dell'occupazione
	Art. 9		Estensione del regime agevolato della cedolare secca sugli immobili commerciali

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE PRINCIPALI NORME CONTENUTE NELLA SEZIONE I E DEI PRINCIPALI INTERESSE DELLA X COMMISSIONE

INTERESSE DELLA X COMMISSIONE

Art. 10	Proroga per I' di n (iperammort nuovi funzio	Proroga per l'anno 2019 e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iperammortamento) dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale
Art. 13	Modifiche all attività di rice	Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
Art. 14	Disposizioni i	Disposizioni in materia di canone RAI
Art. 59, comma 9	Riduzione di di sale ciner vendita di produttrici o investimenti economica	Riduzione di crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica
Art. 79, comma 6	Finanziamento per zonz Metropolitana di Genova	Finanziamento per zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova
Art. 82	Abrogazione	Abrogazione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI)
Art. 88	Soppressione	Soppressione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE

Schede di lettura Sez. I

Articolo 10 (Proroga e rimodulazione dell' iperammortamento)

L'articolo **10** reca la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte.

Il **comma 1** proroga il cd. **iperammortamento**, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017.

Tale misura consente di maggiorare il **costo di acquisizione dei beni** materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

Com'è noto, l'espressione **Industria 4.0** indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

L'articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell'iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della stessa legge di bilancio). Il beneficio è stato prorogato dall'articolo 1, comma 30 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.

La misura consisteva, in origine, nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, permettendo in sostanza di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto dei beni.

Viene dunque prorogata la **maggiorazione** del **costo di acquisizione dei** beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell'Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Essa viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il **31** dicembre **2019** ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si ricorda che sulla disciplina dell'iperammortamento fiscale è intervenuto l'**articolo 7** del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l'applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a **strutture produttive** situate nel **territorio nazionale**. Tale condizione è esplicitamente richiamata nelle disposizioni in commento.

Il medesimo decreto ha previsto che si proceda al recupero dell'iperammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Il **comma 2** dell'articolo in esame, a differenza del passato, **modula l'iperammortamento** secondo gli importi degli investimenti effettuati.

In particolare la maggiorazione:

- § si applica nella misura del **150 per cento** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- § si applica nella misura del **100 per cento** per gli investimenti compresi **tra 2,5 e 10 milioni**;
- § si applica nella misura del **50 per cento** per gli investimenti compresi **tra 10 e 20 milioni**;
- § non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni;
- § **non si applica** agli **investimenti** che fruiscono dell'iperammortamento 2018, ossia della **maggiorazione al 150** per cento disposta dalla legge di bilancio 2018 (di cui al richiamato articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il **comma 3** proroga la **maggiorazione**, nella misura del **40 per cento**, del costo di **acquisizione dei beni immateriali** (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei **soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019** (di cui al comma 1), con riferimento gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 1, ovvero fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall'articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017 ed è stata prorogata dal comma 31 della legge di bilancio 2018.

Il comma 10 della legge di bilancio 2017 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia *software* funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Dunque, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le condizioni sopra indicate: accettazione dell'ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si ricorda che **l'allegato B** alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per l'*ecommerce* e specifici *software* e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

- § sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
 - Per *drop shipping* si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore;
- § *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- § *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Il **comma 4**, nel confermare la **documentazione** già richiesta dalle precedenti leggi di bilancio (dettagliata all'articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232) dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una **dichiarazione** del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una **perizia tecnica giurata**

rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il **comma 5** mantiene ferma la norma (contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, e riferita in passato al cd. superammortamento) che **esclude** la possibilità di maggiorare l'ammortamento per i **beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. Nel citato allegato 3, con riferimento al "Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)" viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con le circolari 26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017. Il superammortamento per gli investimenti relativi a tali beni è stato da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti: per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è stato pari al 30 per cento e sono stati

esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Esso **non viene prorogato** dalle norme in esame.

Il medesimo **comma 5** mantiene ferme le norme in tema di **investimenti sostitutivi** (contenute nei commi 35 e 36 della legge di bilancio 2018).

Tali norme intendono evitare che il beneficio dell'iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In particolare le richiamate norme contemplano l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il **beneficio non venga meno per le residue quote**, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- § sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- § attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Ove l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Si ricorda che sulla materia è intervenuto il cd. decreto dignità (articolo 7, comma 4 del richiamato decreto-legge n. 87 del 2018) il quale ha chiarito che, se si tratta di **investimenti sostitutivi**, **non si applica la revoca dell'iperammortamento** (di cui al comma 2 del medesimo articolo 7) ordinariamente **prevista nel caso di delocalizzazione**, ossia nel caso in cui i beni agevolabili sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero.

Il **comma 6 ridetermina gli acconti d'imposta** per i soggetti che usufruiscono dell'agevolazione: il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si

sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 11

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

L'articolo 11 dispone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Il **comma 1, lettera** *a*), **n.1**) dell'articolo in esame proroga al **31 dicembre 2019** il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del **65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*) disposta ai commi 1 e 2, lettera *b*), dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo dai provvedimenti di seguito illustrati, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese sostenute per:

- § la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
- § il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- § l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
- § la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.
- § la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011).
 - Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) ha elevato la misura al 65 per cento anche per i condomini (parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio). La legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), ha introdotto:
- § l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino a 60.000 euro;
- § l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a 30.000 euro.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 2015, art. 1, co.74, lett. a)) ha introdotto:

- § l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).
- § per gli interventi nei condomini, la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

La legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato la detrazione per i condomini fino al 31 dicembre 2021. La misura è aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25 per cento della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per i condomini situati in **zone sismiche** 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). la misura della **detrazione** è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio (legge di bilancio 2018).

La legge di bilancio 2018, infine, ha prorogato le detrazioni illustrate al **31** dicembre 2018.

Il comma 1, lettera *a*), n.2) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per avvalersi della detrazione al 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (a tal fine modificando il comma 2, lettera b-*bis*) dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Infine, **la lettera** *a*), **n.3**) estende al **2019** la detrazione prevista al **50 per cento** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (con una modifica al comma 2-bis, del citato articolo 14).

Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica si rinvia alla scheda dell'articolo 1, comma 3, del dossier "Legge di bilancio 2018" del Servizio studi

di Camera e Senato. Si segnala infine la <u>guida</u> dell'Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La **lettera** *b*) **n. 1**) proroga **al 31 dicembre 2019** la misura della detrazione al **50 per cento**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR (con una modifica all'articolo 16 del D.L.63/2013).

Si ricorda che gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del TUIR sono:

- § interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
- § ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- § realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- § eliminazione delle barriere architettoniche;
- § misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi
- § opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- § opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia
- § adozione di misure antisismiche
- § bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie si rinvia alla scheda dell'articolo 1, comma 3, del dossier Legge di bilancio 2018 dei Servizi studi di Camera e Senato. Si segnala, infine, la guida dell'Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie.

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

La **lettera** *b*), **n. 2**) proroga al **2019** la detrazione al **50 per cento** per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A**+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all'articolo 16, comma 2, D.L.63/2013).

Si ricorda che a legislazione vigente per avere l'agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013).

Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si rinvia alla

scheda dell'articolo 1, comma 3, del <u>dossier</u> Legge di bilancio 2018 dei Servizi studi di Camera e Senato. Si segnala, infine, la <u>guida</u> dell'Agenzia delle entrate sulle Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Articolo 13 (Modifiche al credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

L'articolo 13 modifica la disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.

• Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Si ricorda in breve che l'articolo 3 del <u>decreto-legge n. 145 del 2013</u>, come successivamente modificato nel tempo (in particolare dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016, e dal decreto cd. dignità, decreto-legge n. 87 del 2018) istituisce e disciplina il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Esso si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e **fino a quello in corso al 31 dicembre 2020**. Destinatari dell'agevolazione sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. La misura del credito d'imposta è pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 (commi 15 e 16 della legge n. 232 del 2016), il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono almeno ammontare a 30 mila euro, mentre l'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario è pari a 20 milioni di euro.

I commi 4 e 5 dell'articolo 3 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali. Il comma 6 reca l'indicazione (lettere da *a*) a *d*)) delle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta.

Il decreto dignità (articolo 8 del decreto-legge n. 87 del 2018) ha escluso dal credito d'imposta taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni all'interno del gruppo societario. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018.

Più in dettaglio, con una prima novella, **l'articolo 13** in esame (**comma 1, lettera** *a*), che modifica l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 145 del 2013, interviene sulla **misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo**, che viene in linea generale abbassata dal 50 **al 25 per cento** dell'eccedenza agevolabile.

Resta ferma la misura del **50 per cento** solo con riferimento a **specifiche spese** (di cui al **comma 6-bis**), nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, e cioè: per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Con la **lettera** *b*), che incide sul comma 3 del richiamato articolo 3, viene abbassato da 20 **a 10 milioni** di euro **l'importo massimo annuo** concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

La lettera c) modifica in più parti il comma 6 dell'articolo 3, che elenca le spese agevolabili.

In particolare, sostituendo la lettera *a*) del comma 6 (**lettera** *c*), **n. 1**)) si chiarisce che le **spese per il personale** ammissibili al credito sono solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50 per cento); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Viene inoltre introdotta **lettera** a-bis) che comprende tra le spese agevolabili anche quelle per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (che, come chiarisce la relazione illustrativa, è una spesa agevolabile al 25 per cento).

Con le modifiche alla lettera c) del comma 6 (**lettera** c), **n. 2**)), sostituita con le **due nuove lettere** c) e c-bis), viene specificato l'ambito delle **spese** ammissibili al credito d'imposta sostenute **per contratti di ricerca**.

La norma vigente ammette all'agevolazione le spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative.

Per effetto delle modifiche in commento, sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative a:

- § contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, agevolabile al 50 per cento per effetto delle norme in esame (**nuova lettera** *c*));
- § contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente. A tale scopo rileva il controllo a fini civilistici (ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Per la definizione di *start-up* innovative e PMI innovative si rinvia alla relativa documentazione *web*, anch'essa agevolabile al 50 per cento per effetto delle norme in esame (**nuova lettera** *c*));
- § contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera *c*) per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente. Anche in tale caso rileva la nozione civilistica di controllo o, per le persone fisiche, la definizione fiscale; tale spesa è agevolabile al 25 per cento (**nuova lettera** *c*-**bis**)).

La **lettera** *c*), **n.** 3 introduce tra le spese agevolabili (**lettera** *d-bis*)) del comma 6) dell'articolo 3) quelle sostenute per **materiali**, **forniture e altri prodotti analoghi** direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 4).

La **lettera** *d*) **del comma 1** introduce un **nuovo comma 6-***bis*, che individua nuovi criteri di calcolo del beneficio, in quanto le modifiche al comma 1 dell'articolo 3, come si è visto, hanno differenziato le aliquote applicabili.

In particolare, come chiarito dalla relazione illustrativa, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare

complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare l'aliquota del 50 per cento e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25 per cento in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile:

La quota del **50 per cento** si applica, in particolare, sulla parte delle **somme agevolabili** (ovvero sulla parte dell'eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto agli esercizi di imposta passati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145), **proporzionalmente riferibile** alle **spese** per il **personale** e **per i contratti di ricerca**, indicate nelle lettere *a*) e *c*) del comma 6 (come modificate dalle disposizioni in commento, vedi *supra*), **rispetto** alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile; per la **parte residua**, si applica **l'aliquota del 25 per cento**.

La **lettera** *e*) **del comma 1** (aggiungendo un periodo alla fine del comma 8 dell'articolo 3), chiarisce che l'**utilizzabilità del credito d'imposta** è subordinata all'avvenuto adempimento di specifici obblighi di certificazione previsti dalla legge (successivo comma 11, come modificato dall'articolo in commento).

Il comma 8 disciplina la rilevanza a fini fiscali del credito d'imposta; esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Il nuovo comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (come sostituito dalla **lettera** *f*) **del comma 1**) subordina il **riconoscimento** del credito d'imposta - e, in virtù delle modifiche al comma 8, **l'utilizzabilità** dello stesso - ad alcuni adempimenti certificativi.

Il vigente comma 11 reca invece la disciplina dei successivi controlli, (che per effetto delle norme in esame confluisce con sostanziali modifiche nel seguente **comma 11-***bis*) da svolgere sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, da allegare al bilancio. Se l'impresa non è soggetta a revisione legale dei conti ed è priva di un collegio sindacale, è comunque necessario avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nell'apposito registro. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza richiesti dalla legge (ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010: detti principi sono elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob; non risultano ancora emanati) e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico

dell'International *Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Con le modifiche in commento, come anticipato, il credito d'imposta è riconosciuto ed utilizzabile solo previa documentazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché del fatto che le spese corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Le predette circostanze devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010,: si tratta degli iscritti che al momento dell'istituzione del registro svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti). Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i già menzionati principi di indipendenza.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.

La successiva **lettera** *g*) fa confluire la disciplina dei controlli successivi, con importanti modifiche, nel **nuovo comma 11-***bis* **dell'articolo 3**.

A tale scopo, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del TU in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000). Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Viene tenuto fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, che all'articolo 7, tra l'altro, disciplina gli obblighi di conservazione dei documenti a carico delle imprese.

La lettera h) del comma 1 effettua una modifica di coordinamento al comma 12 dell'articolo 3, che nella formulazione vigente dispone l'applicazione della disciplina penale sulle attività dei periti al revisore legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale dei conti, ove questi incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione di cui al menzionato comma 11.

Con le norme in esame si sostituisce il riferimento al revisore legale o al professionista responsabile con quello al generico "soggetto incaricato" della predetta attività.

Il comma 2 individua la decorrenza delle modifiche apportate con le norme in esame. Queste si applicano, in linea generale, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, in **deroga** al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito all'articolo 3 dello statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), si applicano già al periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018 le norme che riguardano gli **adempimenti documentali** per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta e il regime dei controlli successivi (lettere *e*), *f*), *g*) del comma 1).

Il **comma 3** reca una **norma interpretativa** della disposizione (comma 1-bis dell'articolo 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) che riconosce il credito d'imposta in parola ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

Articolo 19, comma 1 (Rifinanziamento della "Nuova Sabatini")

L'articolo 19, comma 1 dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

- § l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) e
- § l'accesso a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequencyidentification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036, allegati 6/A e 6/B). Per tali investimenti, la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo

statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziate.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) ha rifinanziato, all'articolo 1, comma 40, la misura e ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell'anno precedente, per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziate dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

Quanto ai finanziamenti agevolati, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di *leasing* finanziario esclusivamente a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il *leasing* finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013).

Come detto alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti. Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036). Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

Quanto alle risorse statali appostate per la misura in questione, destinate alla concessione del sopra citato contributo in conto impianti , si ricorda che il D.L. n.

69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 *bis*, lett. *b*)) è stata costituita nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali" nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), all'articolo 1, comma 40, ha autorizzato la spesa di 33 milioni di euro per il 2018, di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Articolo 19, comma 2 (Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)

L'articolo 19, comma 2, dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo.

La norma prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Sia la Relazione illustrativa sia la relazione tecnica evidenziano che la finalità dell'intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.

Si ricorda in proposito che l'art. 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l'**istituzione** del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti, le cui finalità sono:

- l'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale;
- § l'espansione delle quote italiane del commercio internazionale;
- § la valorizzazione dell'immagine del *Made in Italy* nel mondo;
- § il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, il citato art. 30 del D.L. n. 133/2014, nell'indicare le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (comma 2, lettere da *a*) a *l*)), ha demandato l'adozione del Piano a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (attualmente denominato "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo") con specifico riferimento alle azioni relative al settore agroalimentare (*cfr.* D.M. del 20 febbraio 2015). Inizialmente, la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha destinato al Piano risorse per il triennio 2015-2017, nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l'anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano *made in Italy*. Il Piano, nel suo complesso, è stato poi rifinanziato per 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) ha da ultimo esteso l'operatività del Piano per il *Made in Italy* anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il citato art. 30, comma 2, del D.L. n. 133/2014 delinea le seguenti **linee di intervento**:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;
- b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
- f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;
- g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;
- h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- i) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;
- l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

La norma in commento prevede la destinazione delle risorse stanziate a tutte le predette linee di attività, fatta eccezione per quella di cui alla lettera e) – realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano – la cui finalità appare evidentemente esaurita.

La Relazione tecnica, confermando quanto già riportato nella Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali allegata alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, ha evidenziato come prioritarie, per il triennio 2018-2020, le seguenti macro-linee progettuali:

§ consolidamento della presenza e della visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali *marketplace* ed *e-tailer* internazionali, attraverso

- un'adeguata strategia di progetti *e-commerce* di sistema, in particolare per i settori agroalimentare e del *fashion*;
- § potenziamento della presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale;
- § rafforzamento della strategia di comunicazione multicanale, per rilanciare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo;
- § sostenere la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l'utilizzo di *temporary export manager*;
- § consolidamento della strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.

Si ricorda, infine, che l'<u>ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane</u> è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del *Made in Italy*, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare. Con l'ICE il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, l'Agenzia ha approvato alcuni progetti per l'attuazione parziale del Piano.

L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, che può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Articolo 19, comma 3 (Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)

L'articolo 19, comma 3, rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 lo strumento del contratto di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori.

Il comma 3 autorizza la spesa di **5 milioni** di euro per l'anno **2019** e di **75 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2020** e **2021** a favore delle agevolazioni concesse nell'ambito dello strumento del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.

Lo strumento è gestito dall'<u>Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia</u>

Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal MISE, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

In attuazione di quanto previsto dal **D.L. n. 69/2013** è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha operato una riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo. Il successivo **D.M. 9 dicembre 2014** ha operato un adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti disviluppo. Il **D.M. 8 novembre 2016** ha apportato modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo, al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, nonché di modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti. In particolare, con il citato D.M. è stata introdotta la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione

di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. Con D.M. 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il D.M. 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014. Con D.M. 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Al suddetto intervento, il citato D.M. 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Le istanze di accesso alle agevolazioni sono presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la quale procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, di accordi di sviluppo ed è attivabile su istanza dell'impresa proponente, ossia l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo.

Le **agevolazioni** sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa; prestiti; garanzie. Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio stima che le risorse stanziate dalla norma in commento potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.

Per un'analisi delle risorse finanziarie assegnate, per il periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei contratti di sviluppo, si rinvia alla sezione dedicata sul sito del MISE.

L'art. 15-bis del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, dedicato ai contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici, ha da ultimo introdotto agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo per i progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, la norma ha innanzitutto previsto che le istanze di agevolazione a valere sulla disciplina dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei predetti territori fossero esaminate prioritariamente. In secondo luogo, la norma ha disposto che i progetti di sviluppo fossero oggetto di specifici accordi di

programma – stipulati ai sensi della disciplina attuativa dei contratti di sviluppo – tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

Si ricorda, infine, che il soggetto gestore dei contratti di sviluppo, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 19, comma 4

(Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica)

L'articolo 19, comma 4 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica.

Il fondo ha la seguente dotazione:

Valori in milioni di euro

2019	2020	2021	2022	2023	2024
50	50	60	100	100	100

La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*per la cui emanazione non è previsto un termine*), la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'<u>IPCEI</u>.

I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

Articolo 19, commi 5 e 6 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale)

L'articolo 19, ai commi 5 e 6, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico provvederà al riparto delle risorse.

Più nel dettaglio, il **comma 5** incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. n. 83/2012, destinando le risorse in questione al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e non complessa di cui all'art. 27 del medesimo D.L. n. 83/2012.

Ai sensi del **comma 6**, un decreto del Ministro dello sviluppo economico provvederà a ripartire le risorse tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complesse e quelli per le situazioni di crisi industriale non complessa.

Il comma non indica il termine entro il quale adottare il decreto ministeriale di riparto delle risorse.

La relazione tecnica afferma che si si rende necessario integrare le residue risorse disponibili per l'intervento in questione, che rappresenta un valido strumento di sostegno all'occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva.

La stessa relazione tecnica ipotizza che le risorse autorizzate – per 67 milioni di euro per il 2019 e 34 per l'anno 2020 – verranno destinate all'erogazione di finanziamenti agevolati, mentre – per 33 milioni di euro per il 2019 e 16 milioni di euro per il 2020 – verranno destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto.

Il "Fondo per la crescita sostenibile", è stato istituito dall'articolo 23 del D.L. n. 83/2012. L'articolo, in particolare, ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico *ex* art. 14, legge n. 46/1982) in "Fondo per la crescita sostenibile", facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente oggetto di abrogazione. Il Fondo in questione è dunque la risultante da una razionalizzazione del previgente sistema di agevolazione alle imprese. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un

impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo (*cfr.* D.M. attuativo 8 marzo 2013), con particolare riguardo ad una serie di finalità, esplicitamente indicate nell'articolo 23, comma 2, tra le quali, il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989) (articolo 23, comma 2, lettera *b*)). Per ciascuna delle finalità indicate dal comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo (comma 4 dell'articolo 23). Il Fondo opera come fondo rotativo. Infatti, il comma 8 dell'articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati.

Il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato riformato dall'articolo 27 del D.L. n. 83/2012 come integrato e modificato dal successivo D.L. n. 145/2013. Il meccanismo di sostegno consiste essenzialmente nella predisposizione di progetti di riconversione riqualificazione industriale nelle aree – soggette a recessione economica e crisi occupazionale - dichiarate dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) di crisi complessa o non complessa. Per l'approvazione dei progetti, si prevede lo strumento degli accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi per investimenti produttivi nelle aree di crisi. Si tratta di contributi in conto capitale a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato. Il soggetto gestore della misura è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A. - INVITALIA).

• Disciplina di sostegno alle aree di crisi complessa e non complessa

L'articolo 27 del D.L. n. 83/2012 demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di **crisi industriale complessa**, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata, per specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

I progetti di riconversione e riqualificazione industriale promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi (commi 1 e 2). I progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi (commi 3 e 4).

La disciplina agevolativa a favore delle aree di crisi contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato, nei limiti della disciplina generale sugli aiuti di stato di cui al Reg.UE n. 651/2014 (GBER).

Tali agevolazioni sono contemplate prioritariamente nell'ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, ma anche per gli interventi concernenti le aree di crisi industriale non complessa.

È stata demandata al MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle **situazioni di crisi industriale complessa** e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8). In attuazione di tale previsione, è stato adottato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013.

Il decreto ministeriale 9 giugno 2015 ha poi stabilito i **termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso**, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di **tutte le aree di crisi**, **complessa e non complessa**. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni. Nel corso dell'audizione sulla situazione delle imprese nelle aree di crisi industriale complessa tenutasi in data 31 luglio 2018, presso la Commissione 10° del Senato, INVITALIA ha diffuso una Tabella riepilogativa delle aree di crisi industriale complessa.

Quanto alle **aree di crisi non complessa**, si ricorda che il comma 8-bis dell'articolo 27 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Il <u>Decreto ministeriale 4 agosto 2016</u> ha proceduto all'individuazione delle aree di crisi industriale non complessa. Con <u>decreto direttoriale 19 dicembre 2016</u> il MISE ha pubblicato l'elenco dei territori che possono accedere alle agevolazione per le aree di crisi industriali non complesse. I territori in questione sono stati individuati, ex articolo 4 del D.M. 4 agosto 2016, sulla base delle delibere delle diverse giunte regionali adottate ai sensi dei criteri individuati nel citato decreto di agosto 2016. L'elenco delle aree candidate a poter usufruire dei benefici previsi per le imprese insistenti nelle aree di crisi industriale non complessa rimane valido per due anni a partire dalla data di pubblicazione (sul sito istituzionale del MISE) del decreto direttoriale 19 dicembre 2016.

Per ciò che concerne le risorse per gli interventi (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l'articolo 27, comma 10, del D.L. n. 83 ha disposto che le risorse già destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni già

assunti, affluissero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile. Contestualmente, la norma ha disposto che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provveda a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile (ex art. 23, co. 2, lett. b) del medesimo D.L. n. 83/2012). Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili (comma 9).

In attuazione della previsione di cui al comma 10 dell'articolo 27, è stato complessivamente assegnato alla Sezione del Fondo crescita destinata al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989 l'importo di 78,9 milioni di euro (D.M. 19 marzo 2015 e D.M. 26 settembre 2016).

Alla medesima Sezione, è stato poi assegnato:

- § a valere sulle disponibilità complessive del Fondo crescita, l'ulteriore importo di 80 milioni (D.M. 26 settembre 2016);
- a valere sulle risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI, l'ulteriore importo di 80 milioni di euro, per le aree localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Di tale importo, 30 milioni sono stati riservati all'area di crisi industriale complessa di Taranto(D.M. 26 settembre 2016)¹.

Con il successivo D.M. del 7 giugno 2017 sono state assegnate alla Sezione speciale ulteriori risorse nel frattempo affluite ai sensi del citato comma 10 dell'art. 27, risorse pari a 18,5 milioni, nonché ulteriori risorse, pari a 51,3 milioni, provenienti dalla contabilità 1201 del Fondo crescita. Tale importo è stato ripartito dal medesimo D.M.².

agli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa l'importo di 60 milioni di euro (di cui 40 provenienti da somme in perenzione amministrativa del già Fondo unico legge n. 181/1989);

Le predette risorse sono state ripartite con il D.M. 31 gennaio 2017. Tale D.M. ha assegnato:

[§] alla convenzione quadro tra MISE e INVITALIA l'importo di 4,7 milioni di euro,

ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello l'importo di 124 milioni, di cui 44 milioni, per un anno dalla data di apertura dello sportello (4 aprile 2017), in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma;

agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma, l'importo di 80 milioni del PON Imprese e competitività 2014-2020, di cui 45 milioni accantonati per accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.

A seguito di tale riparto, sulla Sezione del Fondo crescita destinata alle aree di crisi, sono residuate risorse pari a 10,2 milioni di euro circa.

Il D.M. del 7 giugno ha assegnato in particolare:

^{§ 12} milioni all'incremento della quota già assegnata dal D.M. 31 gennaio 2017 agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa;

Quanto specificamente alle aree di crisi industriale non complessa, si ricorda che il <u>Decreto ministeriale 9 agosto 2017</u> ha operato la ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree di crisi non complessa disciplinati da accordi di programma (si tratta di risorse complessivamente pari a 99 milioni di euro, di cui euro 64 milioni a valere sulle risorse della Sezione del Fondo crescita ed e 35 milioni a valere sulle risorse del PON "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR).

Il <u>Decreto ministeriale del 4 aprile 2018</u> ha prorogato al 28 settembre 2018 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. *c*) del DM 31 gennaio 2017 per l'utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse da parte delle Regioni, mediante Accordi di Programma.

^{§ 20} milioni all'incremento della quota accantonata dal citato D.M. di gennaio a favore delle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma;

^{§ 37,8} milioni (+ 10,2 che residuavano dal precedente riparto) alle aree di crisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Articolo 19, commi dal 7 al 15 (Investimenti in capitale di rischio)

L'articolo 19, commi da 7 a 11, istituisce un Fondo di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di *Venture Capital*. I commi da 12 a 15 dispongono la chiusura del fondo rotativo "Fondo Balcani di *venture capital*".

I **fondi di** *Venture Capital* sono organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e di società di investimento a capitale fisso che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate (ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla lettera b) del comma 11 del presente articolo).

L'articolo 19, comma 7 consente allo Stato di sottoscrivere, tramite il MISE, speciali classi di quote o azioni di fondi di *Venture Capital*. Il comma 8 specifica che le sottoscrizioni possono essere effettuate anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

Il **comma 9** delega al MISE, di concerto con il MEF, l'adozione di un **decreto volto a definire le modalità** di realizzazione degli investimenti suddetti (commi 7 e 8).

Tale decreto dovrà essere adottato nel rispetto della <u>Comunicazione</u> della Commissione relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio 2014/C 19/04 o del <u>Regolamento n. 651/2014</u>. La Comunicazione chiarisce che, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione europea ritiene che esso sia conforme al *test* dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato, purché non alteri la concorrenza a vantaggio di specifici operatori. Il Regolamento n. 651/2014 dichiara, nel rispetto di specifiche condizioni, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Il **comma 10** reca la **dotazione finanziaria** destinata a sostenere gli interventi suddetti, a tal fine istituendo il **Fondo di sostegno al** *Venture Capital*, con una dotazione di **30 milioni** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di **5 milioni** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Il **comma 11** modifica l'articolo 31 del decreto legge n. 98 del 2011, che disciplina gli interventi per favorire l'accesso al *venture capital* e sostenere i processi di crescita di nuove imprese. In particolare:

- § viene sostituita la definizione di fondi comuni di investimento con quella di **organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso** (OICR chiuso) e di **società di investimento a capitale fisso** (SICAF) previste dall'articolo 1, comma 1, lettere k-*ter* e i-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza TUF) (comma 11, **lettera a**));
- § vengono ridefinite le **caratteristiche dei Fondi per il** *Venture Capital* (FVC), stabilendo che sono tali gli OICR chiusi e le SICAF che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate su mercati regolamentati e il restante 15% in PMI emittenti azioni quotate (comma 11, **lettera b**));
- § vengono eliminati alcuni requisiti previsti dalla normativa vigente per le società target dei FVC: non essere quotate, avere quote o azioni direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche; operare da non più di 36 mesi e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (comma 11, lettera c)).

Le **condizioni dimensionali** affinché un'impresa sia inclusa fra le **PMI non quotate** sono quelle definite dall'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del <u>Regolamento (UE) n. 2017/1129</u>.

In particolare, deve trattarsi di una società che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato **soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti**: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

L'impresa deve inoltre trovarsi, con riferimento al proprio **ciclo di vita** in una delle seguenti **fasi**:

- § sperimentazione (seed financing),
- § costituzione (start-up financing),
- § avvio dell'attività (early-stage financing)
- § sviluppo del prodotto (expansion o scale-up financing)

Per la parte residua del FVC, invece, il riferimento per l'inclusione delle società fra quelle eleggibili è contenuto nell'articolo, 1, comma 1, lettera *wquater*.1. Si tratta di **emittenti azioni quotate** che non devono aver registrato un **fatturato superiore a 300 milioni** di euro né una **capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni** nell'ultimo triennio e, per questo, definiti PMI.

I **commi dal 12 a 15** dispongono la **chiusura** del Fondo rotativo "**Fondo Balcani** di *venture capital*" istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge n. 84 del 2001, destinando le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro attualmente presenti sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato n. 22050 intestato a Finest S.p.A., all'entrata del bilancio dello Stato.

Finest S.p.A. è una società partecipata da Friulia S.p.A., finanziaria di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia, dall'omologa Veneto Sviluppo S.p.A., dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, da Simest S.p.A. e da alcuni istituti bancari.

Secondo quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa, la chiusura del fondo, che rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, è riconducibile allo **scarso utilizzo dello strumento** da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto.

Si demanda ad una **convenzione** tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest S.p.A. la definizione delle modalità operative per la **gestione a stralcio**, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni (**comma 14**).

Articolo 19, commi 16-19 (Chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Start Up")

L'articolo 19, commi 16-19, prevede il versamento all'entrata del Bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up (contabilità n.5650 "Simest-Fondo Start Up"). La Simest continua a gestire le disponibilità residue insistenti sulla contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati e alle domande di intervento già pervenutele. Un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest disciplinerà le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri. Alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.

L'articolo 19, commi 16-19 disciplina la **chiusura del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di** *Start up*, istituito dall'articolo 14 della legge n. 99/2009 fuori bilancio in apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato (**conto n. 5650**).

Nel dettaglio, il **comma 16** dispone il **versamento all'entrata** del Bilancio statale della somma di **2,5 milioni di euro** delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo.

Il **comma 17** attribuisce alla **SIMEST**, già soggetto gestore del Fondo, il compito di continuare a gestire le **disponibilità residue** sulla predetta contabilità, **limitatamente** agli **interventi** del Fondo **già deliberati** nonché alle **domande** di intervento già **pervenute** alla Simest alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché il compito di curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, assicurando il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

Il **comma 18** dispone che le modalità operative per la **gestione a stralcio** della misura - compreso il versamento all'entrata del Bilancio statale delle risorse residue non utilizzate e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni - saranno disciplinate con apposita **Convenzione** stipulata **tra il MISE e la Simest**.

Ai sensi del **comma 19**, alla data di entrata in vigore del provvedimento di legge in esame, termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.

Il Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up è stato istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 99/2009, presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale (conto di tesoreria n. 5650), per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di PMI in Paesi al di fuori dell'Unione europea. La gestione del Fondo è stata affidata a SIMEST Spa (comma 1). Nel dettaglio, ai sensi del citato articolo 14, gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione (comma 3).

Quanto alle risorse finanziarie, il Fondo in questione è stato istituito con le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità, al tempo³, di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, dal D.Lgs. n. 143/1998, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, è stato adottato il D.M. n. 102 del 4 marzo 2011⁴. Nel 2013 ha avuto inizio l'operatività del Fondo.

La Corte dei Conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017 (cfr. Vol. 1, "I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 553"), ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell'esercizio precedente, segnalando l'assenza nell'anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso.

La Corte ha citato in proposito la relazione del MISE che segnalava la formulazione di una proposta per la chiusura del Fondo che avrebbe trovato quanto prima il corretto veicolo normativo.

Pertanto il portafoglio alla data del 31 dicembre 2017 restava composto da 4 iniziative per un importo complessivo di 0,8 milioni.

La Corte ha rilevato come nel 2017 il Fondo presentasse una disponibilità di fine anno sul conto di tesoreria centrale di 3,24 milioni. La Corte ha altresì rilevato che i compensi spettanti al gestore per l'attività svolta sono stati stabiliti nella Convenzione MISE/SIMEST stipulata nel 2012 e sono comprensivi di una indennità "una tantum" pari all'1,5 per cento dell'importo deliberato e un compenso del 3 per cento (pro-die) sull'ammontare delle partecipazioni acquisite (0,8 milioni al 2017).

SIMEST è attualmente società del Gruppo Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A., controllata al 76% dalla SACE Spa., a sua volta società interamente controllata da CDP S.p.A..

La gestione del Fondo è stata disciplinata da apposita convenzione MISE/SIMEST stipulata in data 7 maggio 2012 e di durata quinquennale. La Corte dei Conti ha evidenziato, nella relazione sul Rendiconto dello Stato per l'anno 2017, la sopraggiunta scadenza - in data 26 giugno 2017 - della Convenzione MISE-SIMEST.

Articolo 19, comma 20 (Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

Il **comma 20** dell'**articolo 19** istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.

La disposizione prevede che il nuovo Fondo sia destinato a **finanziare**:

- a) **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo **dell'Intelligenza Artificiale**, **della** *Blockchain* e **dell'Internet** *of Things*, funzionali alla competitività del Paese;
- b) **sfide competitive** per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- c) il **supporto operativo ed amministrativo** alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mentre si rinvia all'emanazione di un regolamento di attuazione (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), l'individuazione di un organismo competente alla gestione delle risorse e la definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di **contribuzione**, su base volontaria, **da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini**, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa.

L'Internet of Things (IoT) rappresenta il prossimo passo verso la digitalizzazione della società e dell'economia, consentendo di unire mondi fisici e virtuali in cui gli oggetti e le persone sono interconnessi attraverso le reti di comunicazione e creando ambienti intelligenti. Secondo uno studio della Commissione europea il valore di mercato della IoT nella UE dovrebbe superare uno trilioni di euro nel 2020. La Commissione europea ha pubblicato nell'aprile 2016 il documento di lavoro "Advancing the Internet of Things in Europe", nell'ambito delle iniziative di digitalizzazione dell'industria europea. Nell'ambito del mercato unico digitale, l'iniziativa "European data economy" (gennaio 2017), intende contribuire anche alla creazione di un mercato unico europeo per l'IoT. Per approfondimenti si veda anche il documento di lavoro della Commissione UE sulle tecnologie digitali emergenti dell'aprile 2018.

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale (AI), la Commissione europea ha adottato il 25 aprile 2018 una apposita Comunicazione (COM(2018)237 final), che ne analizza le caratteristiche e gli aspetti. La Commissione sta aumentando gli investimenti annuali nell'IA del 70% nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020. Raggiungerà 1,5 miliardi di EUR per il periodo 2018-2020. Il 10 aprile 2018, 25 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno firmato una dichiarazione di cooperazione sull'intelligenza artificiale. I sistemi basati sull'AI sono basati su software che mostrano comportamenti "intelligenti", avendo la capacità di analizzare caratteristiche di contesto esterno e di fornire risposte in qualche misura autonome, basate sull'analisi complessa dei dati a disposizione (ad esempio assistenti vocali, software di analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento facciali e vocali). L'apprendimento automatico denota la capacità di un software/computer di apprendere dal proprio ambiente o da una serie molto ampia di dati rappresentativi, consentendo ai sistemi di adattare il loro comportamento a circostanze mutevoli o di eseguire compiti per i quali non sono stati programmati esplicitamente. L'AI può essere utilizzata anche nell'ambito di hardware come i robot avanzati, le automobili a guida autonoma, i droni e altre applicazioni dell'*Internet of Things*.

La *Blockchain* è uno strumento tecnologico innovativo che consente la creazione e gestione di archivi (*database*) distribuiti che sono in grado di registrare e gestire transazioni di vario tipo (sia finanziarie che aventi ad oggetto beni o servizi di altra natura), le quali vengono controllate, validate e condivise da tutti i c.d. nodi che fanno parte della rete. Si tratta in sostanza di un nuovo protocollo che consente che sulla rete internet, invece che sole informazioni, possano essere condivise e archiviate anche transazioni di valori, o meglio, di c.d. *asset* digitali. Si realizza quindi attraverso le *blockchain* un grande registro pubblico di tipo distribuito, fortemente innovativo rispetto agli attuali sistemi di archiviazione, che consistono di database centralizzati presso un unico soggetto gestore e "garante", ovvero presso un'autorità centrale, che provvede a garantire la transazione, ad archiviare e custodire i dati. La *blockchain* consente la creazione di database distribuiti, basato sulla tecnologia dei c.d *Distributed Ledger* (DLT-dove *Ledger* sta per Libro Mastro) strutturati in blocchi di informazioni, ciascuno

dei quali contiene un certo numero di transazioni che a seguito di un articolato procedimento di validazione e controllo (che verifica ad esempio che il soggetto sia effettivamente titolare di un certo diritto, come la valuta o il bene che vuole vendere), vengono validate in tutti i loro elementi attraverso strumenti matematici complessi (funzioni di *hash*) da parte dei nodi della rete ed entrano quindi a far parte della catena di blocchi (*blockchain*) che rende queste transazioni certe, immodificabili. Si viene così a creare uno "storico" nel tempo di tutte le modifiche avvenute.

L'Italia ha aderito il 27 settembre 2018 alla *European Blockchain Partnership Initiative*, promossa dalla Commissione UE con l'intento di creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia *blockchain* per lo sviluppo di servizi pubblici digitali ed il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 28 settembre 2018 un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di 30 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione della strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti e *blockchain*". La finalità è quella di elaborare una Strategia Nazionale per le DLT e la *Blockchain*.

Nella Relazione Tecnica si ricorda che il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, *Blockchain*, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

Articolo 19, commi 21-23 (Voucher Manager)

L'articolo 19, commi 21-23 attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Il **comma 21** attribuisce alle PMI, come definite dalla <u>raccomandazione</u> 2003/361/CE <u>della Commissione</u>, un **contributo a fondo perduto**, tramite **voucher** di importo non superiore a €40.000, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

I voucher sono concessi per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi:

- § di **trasformazione tecnologica e digitale** attraverso le tecnologie abilitanti previste dal <u>Piano Nazionale Impresa 4.0</u>;
- § di **ammodernamento** degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

I contributi sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un **contratto di rete** (disciplinato dall'art. 3 del D.L. 5/2009 - L. 33/2009), avente nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di:

- § **trasformazione tecnologica e digitale** attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0;
- § organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

I contributi sono erogati tramite **voucher** di importo non superiore a € **80.000**, per l'acquisizione di consulenze specialistiche.

Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni nazionali di rappresentanza datoriale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il DM previsto dal comma 4 dell'articolo 19 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

I contributi sono concessi nel limite di €25 mln per ciascuno degli anni compresi nel periodo 2019-2021 (si veda il comma 23) a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco.

La norma in esame demanda quindi a un decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge), la determinazione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi nonché l'istituzione dell'elenco.

In base al **comma 22**, i contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti *de minimis*.

Infine, per l'erogazione dei contributi in questione, il **comma 23** istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo, con una dotazione pari a €25 mln per ciascuno degli anni inclusi nel periodo 2019-2021.

Articolo 45 (Modifiche alla misura "Resto al Sud")

L'articolo 45 modifica la disciplina della misura di sostegno c.d. "Resto al sud", ampliando la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali.

La norma reca modifiche alla misura denominata «Resto al Sud», introdotta dall'art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, *Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La norma in esame modifica l'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, **ampliando** la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a **45** anni l'età massima degli stessi (comma 1, lett. *a*)).

La norma modifica inoltre l'art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l'esclusione delle **attività libero professionali** dalle attività beneficiarie del finanziamento.

Con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo in esame, si ricorda che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 91/2017, la misura "Resto al Sud" è attualmente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017⁵ o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro i termini fissati (60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o 120 se residenti all'estero), e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento⁶.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, "l'estensione del limite di età agli *under 46* consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa "Resto al Sud", quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una

Data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2017.

Le istanze di accesso alla misura agevolativa possono essere presentate dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria in: a) impresa individuale; b) società, incluse le società cooperative. In tal caso, le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui sopra (comma 6, art. 1, D.L. n. 91/2017).

condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il *target* di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento". La misura diventerebbe, quindi, per tali soggetti, una "importante opportunità per patrimonializzare il loro bagaglio di esperienze/competenze professionali, in una prospettiva stabile e duratura nel tempo di autoimprenditorialità".

Il finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 91/2017, consiste:

- § per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e
- § per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.

Il finanziamento è fino a un massimo di 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014.

La quota del prestito a tasso zero beneficia:

- sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito dal soggetto gestore della misura l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia;
- § sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, è istituita presso il Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. n. 662/1996, una sezione speciale alla quale è trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame, destinata alla concessione della garanzia a favore delle Operazioni Resto al Sud (D.M. 15 dicembre 2017).

Con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lett. *b*) dell'articolo in esame, si ricorda che il comma 10 del D.L. n. 91/2017, nella sua formulazione vigente, esclude dal finanziamento:

- § le attività libero professionali;
- § le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

La norma in esame estende dunque le agevolazioni anche alla categoria dei liberi professionisti, originariamente esclusi dall'ambito di operatività della norma.

La Relazione tecnica precisa che le modifiche introdotte dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura "continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 16, del D.L. n. 91/2017.

A tale proposito, si ricorda che il citato comma 16 assegna alla misura – a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire, previa rimodulazione e riprogrammazione delle risorse dello stesso Fondo, in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019;

308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il successivo comma demanda al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera **CIPE n. 74** del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura **715 milioni** di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera **CIPE n. 102** del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di **535 milioni** di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

Le risorse destinate al contributo a fondo perduto e al contributo in conto interessi sui prestiti sono accreditate su un apposita contabilità speciale (conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato) e sono dunque gestite fuori bilancio.

Si segnala, inoltre, che il D.M. 9 novembre 2017, n. 174, recante il Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud, individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, le modalità di accreditamento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalità di escussione della garanzia, nonché la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante.

Articolo 57, comma 12 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia)

L'articolo 57, comma 12, eleva da € 5 mln a € 8 mln il limite della riassegnazione in spesa (già previsto a legislazione vigente) delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte di alcune imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

La suddetta previsione - che novella l'art. 1, co. 30, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già modificato dall'art. 1, co. 695, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) - opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

Si tratta di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti a tasso zero - secondo un piano di ammortamento - da parte delle imprese che ne furono beneficiarie, una volta concluso l'*iter* delle erogazioni della legge n. 808/1985 (15 anni mediamente). Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare".

Si rammenta che, per le somme in restituzione, la citata legge di stabilità per il 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse in questione "non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning* II-JSF (*Joint Strike Fighter*)".

Articolo 57, comma 13 (Riduzione dei versamenti alla CSEA)

L'articolo 57, comma 13 limita al 31 dicembre 2018 la previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. "*Robin Hood tax*" è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA.

Contestualmente, dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

L'articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013 ha disposto che le maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti soggetti alla cosiddetta "Robin Hood Tax" – estensione disposta dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.L. siano destinate, al netto di quelle necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri recati dal D.L. stesso, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – ora ARERA - sulla base delle modalità individuate con decreto ministeriale. Il D.M. 31 dicembre 2015, in attuazione di quanto previsto dalla norma, ha disposto che entro il 31 marzo di ciascun anno il MISE versi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA (già Cassa conguaglio per il settore elettrico) – le risorse annualmente disponibili di cui all'articolo 5, comma 2 e, con propria delibera, ridetermini, conseguentemente, il valore della componente tariffaria A2 in occasione del primo aggiornamento tariffario trimestrale utile, in misura tale da assicurare una riduzione complessiva di importo corrispondente alla somma versata.

Si ricorda in questa sede che la componente A2 della tariffa elettrica – dal 1° gennaio 2018, componente A_{2RIM} – copre gli oneri connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti⁸.

7

Il citato articolo ha, attraverso una novella all'articolo 81 del D.L. n. 112/2008, abbassato le soglie di ricavi e di reddito imponibile previsti ai fini dell'assoggettamento all'addizionale sull'imposta sui redditi delle società.

Tale componente tariffaria della bolletta elettrica, ora, come detto, componente A2ARIM, è in particolare destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società a totale partecipazione diretta statale Sogin S.p.A. (cfr. articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003, nonché, per 3,81 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per alimentare le attività in materia di sicurezza nucleare attribuite all'ISIN dal D.Lgs. n. 137/2017. In base a quanto disposto dalle Leggi Finanziarie 2005 e 2006, una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica è anche destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

Per una analisi più approfondita degli oneri generali del sistema elettrico gravanti sulla bolletta dell'elettricità, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.

Con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013, va rilevato che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'"addizionale" dell'imposta sui redditi delle società (IRES) prevista dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112 del 2008 e successive modificazioni. Tra le "successive modificazioni" al citato art. 81, dichiarate illegittime, ha affermato la stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 131/2015, è compresa la disposizione dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 69 del 2013, che abbassa le soglie di ricavi e di reddito imponibile previsti ai fini dell'assoggettamento alla predetta "addizionale". Tali maggiori entrate rientrano tra quelle che gli artt. 5, comma 2, e 61, comma 1, alinea e lettera a), dello stesso D.L. riservano allo Stato per specifiche destinazioni (rispettivamente, abbassamento degli oneri gravanti in bolletta relativi alla componente A2 e copertura finanziaria di quota parte degli oneri generati dalle misure contenute nel medesimo D.L.).

La sentenza n. 10 del 2015 ha espressamente stabilito che gli effetti della norma dichiarata illegittima cessino solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (intervenuta l'11 febbraio 2015), sicché, per le ragioni specificate nella decisione medesima, la declaratoria di illegittimità costituzionale non ha prodotto effetti retroattivi.

Posta tale regolazione degli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità del citato art. 5, comma 1, si sono in tal modo consolidati effetti sulla base degli atti impositivi pregressi e della conseguente legittima riscossione dei relativi tributi sino al giorno della pubblicazione della sentenza della Corte sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La relazione tecnica afferma che la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 69/2013, in combinato disposto con l'articolo 61 del medesimo D.L., è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all'erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il medesimo importo.

Si osserva che la disposizione qui in esame dispone in materia di entrate relative ad una imposta la cui normativa istitutiva è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2015

2. LA SECONDA SEZIONE

Disciplina contabile

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116/2018.

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della ex legge di stabilità e della legge di bilancio sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni, la I Sezione di carattere normativo, la **II Sezione** di **contenuto contabile**, quest'ultima contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare⁹, il disegno di legge assume un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione¹⁰. Il comma 1-sexies dell'articolo 21 della legge di contabilità individua dunque la Sezione II, stabilendo che le previsioni di entrata e di spesa in essa contenute:

- § sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno; delle rimodulazioni che interessano anche i fattori legislativi¹¹;
- evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella **I sezione**.
 - In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l'unità di voto. I programmi di spesa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, sono aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al

Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che siano non compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è stabilita entro il termine del 20 ottobre di ogni anno (art. 7, L. n. 196). Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell'esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).

Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- § missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa:
- § **programmi**, che come detto costituiscono le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- le unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione). In proposito si evidenzia che con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 si è provveduto all'introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli. Le azioni¹² - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, e dopo un periodo transitorio, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio 13. Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

,

Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti.La Prima Relazione è stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2). Con successivo DPCM sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Le unità di voto

In base alla disciplina contabile, le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con la previsione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

- § l'ammontare **presunto** dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- § l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- § le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- § **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- § **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- § spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

Sulla base di quanto detto, l'articolo 23, comma 3, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116/2018, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale). Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al piano finanziario dei pagamenti, il Cronoprogramma dei pagamenti (c.d. rimodulazione orizzontale): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;
- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale¹⁴.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Tali rimodulazioni orizzontali, nel disegno di legge di bilancio per il 2019, vedono coinvolto come detto anche il MISE (cfr. *infra*).

manovra di finanza pubblica.

Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della

Si ricorda inoltre che con il DLB opera la reiscrizione - all'esito dell'attività di **riaccertamento annuale** della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato (residui passivi perenti) - delle risorse corrispondenti al valore dei **residui perenti eliminati** (di cui è data evidenza in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato)¹⁵. Per un'analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al *Dossier generale sulla Legge di bilancio 2019 -- Sezione II - Bilancio*.

La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall'**integrazione** del processo di **revisione della spesa** nel **ciclo di bilancio**. In base alla nuova procedura (art. 22-bis, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un **obiettivo di spesa**, definito con il Documento di economia e finanza, e **ripartito tra le singole amministrazioni** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il **31 maggio di ciascun anno.**

Nel **D.P.C.M.** sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli **interventi** per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio** e vengono successivamente **monitorati** nell'ambito di **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro competente alla spesa, da definire entro inizio **marzo**.

Entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- § lo stato di previsione dell'entrata;
- § gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- § il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio. Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti **Allegati**:
- § Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità)
- § Rifinanziamenti, **definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b)
- § Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4)
- § Reiscrizione **somme non impegnate** (art. 30 c.2)

_

Tali somme **possono essere in tutto o in parte reiscritte** in bilancio su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate. Tali risorse sono state dunque reiscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del MISE.

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

2.1. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel disegno di legge di bilancio

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II Sezione del **disegno di legge di Bilancio 2019** (A.C.1334) di interesse della X Commissione Attività Produttive.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

2.1.1. Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tab. 3)

Il ruolo e le funzioni del Ministero dello sviluppo economico hanno subito, negli ultimi anni, varie modifiche ¹⁶. La relativa struttura è stata conseguentemente oggetto di una serie di riorganizzazioni.

Con <u>D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158</u> è stata ridefinita l'organizzazione del Ministero, prevedendo **15 Uffici di livello dirigenziale** generale, che costituiscono autonomi centri di responsabilità, in luogo della precedente struttura organizzata per dipartimenti, coordinati da un **Segretario generale**, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. A seguito di tale riorganizzazione si è dunque proceduto a riallocare le risorse del Ministero in **17 centri di responsabilità amministrativa** (**CDR**), rappresentati dai 15 uffici di livello dirigenziale generale, dal Segretariato generale e dal Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro, coinvolti nella definizione degli obiettivi del Ministero.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (A.C. 1334 - Tab.3) si articola in 7 missioni e 17 programmi.

La più rilevante di tali riorganizzazioni attiene allo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione a seguito della creazione dell'apposita Agenzia per la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (Agenzia per la coesione territoriale) sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**D.L. n. 101/2013**, articolo 10, commi 5 e 8 e relativo successivo D.P.C.M. attuativo del 15 dicembre 2014). Lo scorporo delle competenze dell'ex **Dipartimento delle politiche di coesione** e la creazione dell'Agenzia ha avuto un sensibile effetto sullo stato di previsione della spesa del MISE, che, dall'esercizio 2015, non reca più al suo interno le risorse relative alla Missione 28 "Sviluppo e riequilibrio della finanza territoriale", missione che gestisce i fondi per lo sviluppo e la coesione attraverso il capitolo Fondo sviluppo e coesione (ex FAS, ora sul capitolo 8000/MEF) e che si qualificava come la missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero.

Nel disegno di legge di bilancio 2019-2021, il numero e la denominazione dei **programmi** di **spesa** iscritti nello stato di previsione del **MiSE** dunque **non varia** rispetto allo scorso anno.

Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa.

I programmi di spesa rappresentano le unità di voto parlamentare.

I contenuti della nuova Nota integrativa al bilancio di previsione per il MISE: gli obiettivi e gli indicatori

Nel Disegno di legge di bilancio 2019, nella **Sezione II, la Nota integrativa** allo stato di previsione del MISE¹⁷, riporta le **schede illustrative dei programmi di spesa**.

In particolare, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lett. *a)* della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), nella Nota, il contenuto di ciascun programma di spesa è esposto con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni.

La nota integrativa riporta inoltre il **piano degli obiettivi**, intesi come **risultati** che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna **azione**, e i relativi **indicatori**¹⁸ **di risultato** in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 91/2011 (attuato con DPCM 18 settembre 2012, articolo 3, commi 1 e 2 e articolo 4 "Linee guida generali per la costruzione di un sistema di indicatori per la misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio).

7

Si ricorda che, ai sensi della disciplina contabile (articolo 21, comma 11 della legge n. 196/2009, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116/2018), la Nota integrativa è il documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. In particolare, la Nota, su versante della spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel DEF e nel DPCM di definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio, ai sensi dell'art. 22-bis della legge di contabilità.

Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone che gli indicatori sono grandezze che esprimono in sintesi «un fenomeno relativo alla gestione o al suo risultato e meritevole di attenzione delle amministrazioni pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettività. Devono sempre essere specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti» (art. 4): possono essere classificati nei quattro tipi previsti dall'art. 6, comma 1, (indicatori di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria): l'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria «deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo» (art. 6, comma 1) si possono individuare «specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili" (art. 6, comma 2).

Il sistema degli obiettivi/indicatori¹⁹ è finalizzato a rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni attraverso l'utilizzo delle risorse autorizzate con l'approvazione dei programmi di spesa. Le Note integrative sono a questo proposito elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica (D.Lgs. 286/1999), nonché con il ciclo della *performance* (D.Lgs. n. 150/2009)²⁰.

3

Si tratta di documenti dalle finalità diverse e dai contenuti distinti, sia pure correlati fra loro.

Piano delle *performance* e Nota Integrativa dovrebbe contenere lo stesso **quadro di riferimento** (con la descrizione delle priorità politiche, dello scenario istituzionale e socio-economico nel quale opera l'amministrazione, ecc.), **facendo riferimento agli stessi indirizzi** (DEF, eventuali linee guida adottate su base triennale dalla PCM, eventuali indirizzi del PCM e dei singoli Ministri, eventuale DPCM di assegnazione di obiettivi di spesa, impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, ecc...).


Anche gli attori che intervengono nel **processo** per definire i contenuti dei diversi documenti sono gli stessi; gli Uffici di Gabinetto, quelli di contabilità e controllo di gestione, in coordinamento con i vertici amministrativi (per ciascun Dipartimento o Direzione generale), con l'OIV che assicura un corretto ed effettivo coordinamento per l'integrazione degli interi cicli già a partire dalla fase iniziale.

Tuttavia, il raccordo fra gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa e quelli del Piano della performance, che riguarda solo la performance organizzativa e non quella individuale, non ha una modalità univoca di rappresentazione e il raccordo è definito caso per caso in funzione del programma di spesa di riferimento e della natura dei processi presidiati dal centro di responsabilità amministrativa al quale tale programma è imputato".

La RGS rinvia a tale proposito, alle <u>linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri</u>, Dipartimento della funzione pubblica, al quale sono state trasferite le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche.

Si rinvia al <u>Documento predisposto dalla ragioneria generale dello Stato</u>, illustrativo delle novità apportate nel DLB 2018-2020 alla Nota integrativa in considerazione dell'introduzione in via sperimentale delle azioni. Si consideri inoltre che – in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 10-bis della legge di contabilità, le amministrazioni sono state invitate, a partire dal DLB 2019-2021, ad utilizzare indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, anche per la predisposizione della Nota integrativa relativa al Ministero.

Circolare RGS n. 23 del 16 giugno 2017 - Nota Tecnica n. 2. Ha fornito le linee guida per la compilazione delle Note integrative nel DLB 2018-2020. La Ragioneria, nel sopra citato Documento illustrativo delle novità apportate alle Note integrative nel DLB 2018-2020 afferma che "un ciclo integrato della pianificazione strategica, della performance, e del bilancio implica una programmazione che rispecchi le priorità politiche e gli obiettivi della programmazione finanziaria complessiva, che orientano la predisposizione di tutti i documenti prodotti nell'ambito di tale ciclo integrato (per i Ministeri: le Note integrative (art. 21 legge n. 196/2009), la Direttiva annuale del ministro (D.lgs. n. 165/2001 e articolo 8 D.lgs. 286/1999) e il Piano delle performance (articolo 10 D.lgs. n. 150/2009)).



Come detto, nel Disegno di legge di bilancio 2019-2021, il **Piano degli obiettivi** delle Note integrative riferito a ciascun programma è **formulato con le correlate azioni**. Un programma di spesa ha in certi casi più obiettivi ma le azioni sono associate univocamente ad un solo obiettivo. In altre parole, un obiettivo si collega talvolta a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione deve essere associato un solo obiettivo²¹. Il fine perseguito sarebbe quello di favorire una rappresentazione maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati.

Come risulta dalla <u>Circolare della RGS del 16 giugno 2017</u> e dalla relazione al Disegno di legge di bilancio per il 2019-2021, nell'elaborare le schede-obiettivo non è stato considerato necessario per l'amministrazione quantificare le risorse finanziare destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo, mentre è stata richiesta l'associazione delle azioni agli obiettivi.

Si consideri che alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi specifici, sebbene per completezza i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.

Gli obiettivi dai **24** dello scorso documento di bilancio, sono passati a 25, essendo stato istituito il nuovo obiettivo "Piano straordinario del *Made in Italy*", invece qualificato come azione nel precedente esercizio.

Gli obiettivi sono riconducibili a sette priorità politiche: imprese; internazionalizzazione e attrazione degli investimenti; incentivazione e sostegno al mondo produttivo; energia; innovazione nelle comunicazioni; tutela del mercato e concorrenza; efficienza, efficacia e trasparenza.

Ai predetti 25 obiettivi sono ricondotte 46 azioni. Vi sono poi altre 2 azioni, svincolate dagli obiettivi:

- § l'azione "spese per il personale" che si ripete per ciascuno dei 7 programmi ed è trasversale a tutti gli obiettivi sottesi a ciascun programma
- § l'azione "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti". Tale azione si trova collocata al di sotto del Programma 7.1 "indirizzo politico".

Quanto agli indicatori, nelle loro individuazioni, le Amministrazioni sono state facoltizzate, nel DLB 2019, a fissare, accanto ai valori target per il triennio, un eventuale **valore di riferimento** (o *benchmark*) rispetto allo specifico fenomeno misurato dall'indicatore, che può rappresentare: «il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile (DPCM 18/9/2012, art. 6); un valore da conseguire stabilito per legge; un valore desiderabile o ottimale da conseguire, espresso nelle priorità o negli indirizzi politici (DEF, Atti di Indirizzo, Direttive generali, ecc.); un valore statistico medio o considerato ottimale derivante da fonti esterne (es. Istat) o interne all'amministrazione; un valore standard tecnico documentabile.

Si osserva che nella Nota integrativa è dato carattere strategico sostanzialmente a tutti gli obiettivi, ivi inclusi quelli che si collegano ad azioni, quali gli interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio della sicurezza e della difesa, le cui risorse, come anche rimarcato dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione sul rendiconto 2017, sono essenzialmente gestiti da amministrazioni diverse dal MISE.

Infine, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (*cfr.* D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza che quelli di cassa.

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2019-2021

L'articolo 93 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Il **comma 2** dell'articolo dispone che le **somme impegnate** in relazione agli **interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica** di cui all'articolo 1 del D.L. 410/1993 (L. n. 513/1993), **resesi disponibili** a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato **per essere riassegnate**, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministero dell'economia e finanze, allo stato di previsione del MISE ai fini di cui al medesimo articolo 1 del D.L n. 410/1993.

La legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), spese finali, in termini di **competenza**, pari a **4.447,5 milioni di euro** nel **2019**, a **4.407,9** milioni di euro per il 2020 e **3.885,1** milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue.

(dati di competenza, in milioni di euro)

	Legge di	Previsioni							
	BILANCIO 2018	DDL DI BILANCIO 2019	DIFF. BIL 2019/ BIL 2018	DDL DI BILANCIO 2020	DDL DI BILANCIO 2021				
Spese correnti	663,1	752,8	89,7	588,7	526,1				
Spese in c/capitale	4.559,0	3.694,7	-864,3	3.819,2	3.359,0				
SPESE FINALI	5.222,2	4.447,5	-774,6	4.407,90	3.885,1				
Spese MINISTERO in % spese finali STATO	0,8	0,7	-0,1	0,7	0,6				
Rimborso passività finanziarie	379,5	296,6	-83,5	240,8	170,7				
SPESE COMPLESSIVE	5.601,7	4.744,0	-858,2	4.648,7	4.055,8				

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 4.705,8 milioni di euro nel 2019, a 4.410,8 milioni di euro nel 2020 e a 3.891,0 milioni di euro nel 2021.

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MISE, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **decrescente nell'anno 2019** e progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021.

SPESE FINALI

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2019**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in **diminuzione** rispetto al **2018**, in termini assoluti, in misura pari a 774,6 milioni di euro (- 14,8 per cento).

Tale differenza negativa deriva dagli effetti congiunti di un lieve aumento delle spese di parte corrente pari a 89,7 milioni di euro e di una sensibile riduzione delle spese di parte capitale pari a 864,3 milioni di euro.

Le previsioni di spesa del MiSE per il 2019

5.222,2

5.477,2

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3 del DDL), espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'**anno 2019** di **4.211,9 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di 235,7 milioni di euro, di cui 57,9 milioni di **spesa in conto corrente** e 177,8 milioni di spesa in **conto capitale**, come evidenziato nella tabella che segue:

2019 2018 DDL DDL DI BILANCIO BILANCIO LEGGE DI PREVISIONI Modifiche EFFETTI BLV INTEGRATO SEZ II SEZ. II SEZ. I BILANCIO ASSESTATE SEZ I+SEZ II 59,9 Spese correnti 663,1 760,6 694,9 -2 692,9 752,8 4.559,0 4.716,7 3.517,0 -82,2 3.434,7 260,0 3.694,7 Spese in c/capitale

(dati di competenza, in milioni di euro)

4127,6

319,9

4.447,5

In particolare, i principali effetti finanziari della manovra sono ascrivibili alla **Sezione I** che determina un **incremento della spesa pari a circa 319,9 milioni di euro**, prevalentemente di conto capitale (per gli specifici interventi di Sez. I, *cfr.* par. successivo).

4.211,9

-84,2

Gli interventi di Sez. II determinano invece effetti negativi pari a 84,2 milioni di euro, ascrivibili prevalentemente a **rimodulazioni** orizzontali (cfr. *infra*).

Il **DDL di bilancio integrato** con gli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a **4.447,5 milioni** per il **2019**.

Gli stanziamenti si attestano allo **0,7** % della spesa finale **del bilancio statale**.

Analisi per categorie economiche delle previsioni di competenza

Come esposto nella Tabella successiva, il **disegno di legge di bilancio integrato** conferma per il 2019, rispetto alla legge di bilancio 2018, la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che **assorbono l'83,1% delle spese finali del Ministero** (rispetto all'87,3% della legge di bilancio 2018 e l'83,5 % del BLV 2019).

stanziamenti di competenza - dati in milioni di euro

	20)18	2019							
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II			
Spese correnti, di cui	663,1	760,6	694,9	-2	692,9	59,9	752,8			
- funzionamento	183,2	215,2	187,5		187,5		187,5			
- interventi	411,5	476,7	390,6	-2	388,5	59,9	448,4			
Spese in c/capitale, di cui:	4.559,0	4.716,7	3.517,0	-82,2	3.434,7	260,0	3.694,7			
investimenti	4.232,7	4.390,4	3.405,8	41,4	3.364,4	260,0	3.624,3			
SPESE FINALI	5.222,2	5.477,2	4.211,9	-84,2	4127,6	319,9	4.447,5			

Le **spese correnti** costituiscono - a bilancio integrato 2019 - il 16,9 % degli stanziamenti finali del MiSE (rispetto al 14,5 % della legge di bilancio 2018).

Le **modifiche** apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale.

Le spese di conto capitale, pari a circa 3.694,7 milioni di euro per il 2019, sono per la quasi totalità spese per **investimenti** (3.624,3 milioni di euro), in buona parte allocate (a titolo di **contributi agli investimenti** alle imprese) nel programma 11.5 della Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese (2.757,8 milioni) e destinate (per 2,4 miliardi di euro circa) all'azione Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa. sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa (*cfr.* successivo capitolo "*Analisi della spesa per Missioni e programmi del MiSE*").

Le previsioni di cassa

Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, la legislazione vigente (BLV) per lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone una previsione complessiva di cassa per l'anno 2019 di 4.766,9 milioni di

euro. In tale importo, vengono incluse le somme relative al **rimborso delle passività finanziarie**, pari nel 2019 a 296,6 milioni di euro.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le **spese finali di cassa a legislazione vigente** del MiSE sono pari **nel 2019** a 4.470,3 **milioni** di euro, in sensibile riduzione rispetto alla legge di bilancio 2018.

Con le modifiche in aumento apportate dalla manovra (Sez.I+Sez.II) il disegno di legge di bilancio integrato propone, dunque, stanziamenti finali di cassa per il MiSE pari a 4.705,8 milioni per il 2019.

L'incidenza della spesa finale del MiSE **rispetto al totale delle spese finali dello Stato** si mantiene, dunque, intorno allo 0,7 **percento**.

(dati di cassa, valori in milioni di euro)

	20)18	2019							
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II			
Spese correnti	735,7	934,9	713,4	-2	711,3	59,9	771,2			
Spese in c/capitale	5.572,6	5.719,2	3.756,9	-82,2	3.674,6	260,0	3.934,6			
SPESE FINALI	6.308,3	6.654,1	4.470,3	-84,20	4.385,9	319,9	4.705,8			
Rimborso del debito pubblico	379,5	379,5	296,6		296,6		296,6			
SPESE COMPLESSIVE	6.687,8	7.033,6	4.766,9	-84,3	4.682,6	319,9	5.002,5			

Analisi della spesa per Missioni e Programmi del MiSE

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio integrate** per il **2019** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero, **a raffronto** con i dati dell'esercizio **2018**.

La denominazione e il numero delle missioni (7) e dei **programmi** di **spesa** (17) iscritti nello stato di previsione del **MiSE non variano** rispetto allo scorso esercizio finanziario.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2019,** con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Relativamente alle modifiche di Sezione II, si evidenzia che gli importi esposti nella colonna denominata "Variaz. art. 23, co.3, lett. b)" includono

anche gli effetti finanziari del decreto-legge n. 119/2018 (cd. "D.L. fiscale").

(dati di competenza, in milioni di euro)

	2018 2019										
		201				HE SEZ. II			DLB		
Missione/Programma	CDR	LEGGE DI BILANCIO	ASS.	BLV (A)	RIMODUL ART.23,CO.3, LETT.A) ART.30, CO.1	VARIAZIONI ART.23,CO.3, LETT.B)	DDL SEZ.II (C=A+B)	EFFETTI SEZ. I (D)	INTEGRATO SEZ I+SEZ II (E=C+D)		
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)											
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) di cui:	Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI	3.549,2	3.552,7	3.215,4	-40,0		3.175.4	- 78,0	3.097,4		
- rimborso passività finanziarie		379,5	379,5	269,6			296,6		296,6		
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	330,0	330,0	20,4		-0,6	19,8		19,8		
Incentivazione del	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	1.025,4	1.095,8	435,0			435,0	323,0	758,0		
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	Direzione generale per la lotta alla contraffazione - ufficio italiano brevetti e marchi	50,2	67,9	60,7		-0,5	60,2	0	60,2		
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11), di cui:	Segretariato generale	1,2	1,1	1,2			1,2		1,2		
SPESA COMPLESSIVA MISSIONE 11		4.956,0	5.047,5	3.732,7	-40,0	-1,1	3.691,6	245,0	3.936,6		
SPESA FINALE MISSIONE 11 (spesa complessiva- rimborso passività)		4.576,5	4.668,0	3.463,1	-40,0	-1,1	3.395,0	245,0	3.640,0		
In % su spesa finale MISE		87,6	85,2	81,7					81,8		
2. Regolazione dei mer											
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	16,2	16,8	42,7			42,7		42,7		
SPESA FINALE MISSIONE 12		16,2	16,8	42,7			42,7		42,7		
In % su spesa finale MISE		0,3	0,3	1,0					1,0		

		201	8			201	9		
Missione/Programma	CDR	LEGGE DI BILANCIO	ASS.	BLV (A)		VARIAZIONI ART.23,CO.3, LETT.B)	DDL SEZ.II (C=A+B)	EFFETTI SEZ. I (D)	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (E=C+D)
3. Commercio internaz	zionale ed internaziona	lizzazione d	el sistem	a produt	tivo (16)				
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	Direzione generale per la politica commerciale internazionale	5,8	5,9	5,7			5,7		5,7
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy (16.5)	Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	248,8	251,1	170,0	-1,4		168,5	90	258,5
SPESA FINALE MISSIONE 16		254,6	257,0	175,7	-1,4	0	174,2	90	264,2
In % su spesa finale MISE		4,9	4,7	4,1					5,9
	one delle fonti energetiche	(10)							
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	25,7	32,7	26,0			26,0		26,0
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	161,8	285,1	173,3		-1,0	172,3	-15,1	157,2
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	Direzione generale per la sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le risorse georisorse	12,7	13,3	11,3		-0,04	11,3		11,3
SPESA FINALE MISSIONE 10		200,2	331,1	210,6		-1,04	209,6	-15,1	194,5
In % su spesa finale MISE		3,8	6,0	5,0					4,4
5. Comunicazioni (15)									
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	10,7	11,9	11,2			11,2		11,2
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	28,4	31,6	120,6			120,6		120,6

		201	8	2019							
Missione/Programma	CDR	LEGGE DI	ASS	BLV	Modifiche sez. II (B)		DDL	EFFETTI	DLB INTEGRATO		
		BILANCIO		(A)	RIMODUL ART.23,CO.3, LETT.A) ART.30, CO.1	VARIAZIONI ART.23,CO.3, LETT.B)	SEZ.II (C=A+B)	SEZ. I (D)	SEZ I+SEZ II (E=C+D)		
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	Direzione generale per le attività territoriali	42,4	43,2	41,8			41,8		41,8		
SPESA FINALE MISSIONE 15		81,5	86,7	173,6			173,6		173,6		
In % su spesa finale MISE		1,6	1,6	4,1					3,9		
6. Ricerca e innovazion	ne (17)										
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8,5	9,0	8,8			8,8		8,8		
SPESA FINALE MISSIONE 17		8,5	9,0	8,8			8,8		8,8		
In % su spesa finale MISE		0,2	0,2	0,2					0,2		
7. Servizi istituzionali		istrazioni pu	ıbbliche ((32)							
Indirizzo politico (32.2)	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	38,2	39,1	117,3		-41	76,5		76,5		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	46,3	69,8	47,2			47,2		47,2		
SPESA FINALE MISSIONE 32		84,5	108,9	164,5		-41	123,7		123,7		
In % su spesa finale MISE		1,6	2,0	3,9					2,8		
SPESA COMPLESSIVA MISE		5.601,6	5.857,0	4.508,5	-41,4	-43,1	4.424,2	319,9	4.744,1		
SPESA FINALE MISE		5.222,0	5.477,5	4.239,0	-41,4	-43,1	4.127,6	319,9	4.447,5		

La spesa complessiva del Ministero è allocata su **7 missioni**, la più consistente delle quali è la Missione "Competitività e sviluppo delle imprese" (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze. Tale Missione reca a BLV 2019 spese complessive pari a 3.732,7 milioni di euro. In termini di spese finali (spese complessive – rimborso di passività finanziarie del Ministero interamente iscritte sulla missione in questione) esse ammontano a 3.463,1 milioni di euro, pari a circa l'**81,7** % delle spese finali del Ministero.

In termini assoluti, **considerando gli effetti della manovra**, le **spese finali** della Missione (11) sono pari a disegno di legge di bilancio integrato per il 2019 a **3.640,0 milioni** di euro, l'**81,8** % delle spese del Ministero.

Dunque, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (3.463,1 milioni di euro) tale Missione registra un **incremento di 203,9 milioni di euro**, che riguarda principalmente le missioni ed i programmi di seguito esposti.

Il **Programma** (11.5) "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo" – reca a BLV 2019 spese complessive di 3.215,4 milioni di euro.

Sul Programma 11.5 è interamente iscritto il rimborso delle passività finanziarie del Ministero, per cui – al netto di tale rimborso (pari a 269,6 milioni per il 2019) le spese finali del Programma sono pari a 2.945,8 milioni di euro.

Il Programma in questione subisce una riduzione di 118 milioni di euro. Tale riduzione è ascrivibile, per 78 milioni di euro per il 2019, ad un intervento, contenuto in **Sez. I**, di **riprogrammazione al 2025** di spese per investimenti (pari appunto a 78 milioni) concernenti i programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, compreso il programma *European fighter aircraft* (EFA) e lo sviluppo di unità navali della classe **FREMM** (di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 266/2005 e ss. mod.).

L'ulteriore riduzione del programma, per complessivi 40 milioni di euro per il 2019, è ascrivibile ad interventi di **Sezione II**, che consistono in rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. *a)* e art. 30, co. 2 della legge di contabilità nazionale. In particolare, la rimodulazione ha riguardato:

- § gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all'articolo 3, lettera *a*), della **legge n. 808/1985**, con una **riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019**, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 7423/pg.2);
- § gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, con un'anticipazione di relative risorse per 29,3 milioni all'anno 2021 ed una conseguente riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2022 e successivi (cap. 7485/pg.4);
- § gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE (cap. 7485/pg.9), in sede di riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016 e D.P.C.M. 21 luglio 2017) e anch'essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione

delle unità navali FREMM. La rimodulazione ha comportato un anticipo al 2020 di 58 milioni di euro e al 2021 di 84,4 milioni, delle risorse già stanziate per gli anni 2022 e seguenti.

- Il **Programma** (11.6) "Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali", che a BLV 2019 reca uno stanziamento di 20,4 milioni di euro, registra, con la manovra in esame (Sezione II) un **definanziamento** (ai sensi dell'art. 23, co. 3, lett. b) della legge di contabilità) **di 0,6 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2019** relativo al contributo per l'ente nazionale per il **Microcredito** (cap. 2302/pg.3/MISE).
- Il **Programma** (11.7) "Incentivazione del sistema produttivo" che a BLV 2019 reca uno stanziamento di 435 milioni di euro registra un incremento di 323 milioni di euro ascrivibile interamente ad interventi di Sezione I. In particolare, l'incremento delle risorse del Programma (11.7) è ascrivibile alle seguenti misure:
- § l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a **25 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019**, 2020 e 2021 finalizzato ad agevolare l'inserimento nelle PMI dei cd. *manager* per l'innovazione, ai sensi dell'art. 19, comma 23 (cap. di nuova istituzione 2316/MISE);
- § il finanziamento di **50 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2019 e 2020**, della zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 79, comma 6 (cap. di nuova istituzione 2315/MISE);
- § lo stanziamento di **5 milioni** per il **2019** e di 75 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per il finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3 (cap. 7343/MISE);
- § l'istituzione di un **Fondo** di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di **30 milioni** per ciascuno degli anni **2019**, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per finanziare la sottoscrizione da parte dello Stato tramite il MISE, di quote o azioni, comprese quelle di classe speciale, di fondi di Venture Capital, ai sensi dell'art. 19, comma 10 (cap. di nuova istituzione 7344/MISE);
- § l'istituzione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di **15 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019**, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 19, comma 20 (cap. di nuova istituzione 7346/MISE);
- § l'istituzione di un Fondo con una dotazione di **50 milioni** per ciascuno degli anni **2019** e 2020, 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI Importante Progetto Di Interesse Comune Europeo Sulla

- Microelettronica, ai sensi dell'art. 19, comma 4 (cap. di nuova istituzione 7348/MISE);
- § l'incremento di **100 milioni** per l'anno **2019** e di 50 milioni per l'anno 2020 della dotazione del Fondo crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa, ai sensi dell'art. 19, comma 5 (cap.7483/MISE);
- § il rifinanziamento di **48 milioni** di euro per il **2019**, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0", ai sensi dell'articolo 19,comma 1 (cap. 7489/MISE).

Il **Programma** (11.10) "Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale", che a BLV reca uno stanziamento pari a 60,7 milioni per il 2019, registra un **definanziamento** (ai sensi dell'art. 23, co. 3, lett. *b*) della legge di contabilità) **di 0,5 milioni** per ciascun anno del **triennio 2019-2021** e di 5 milioni per il 2022 e ss., degli stanziamenti per gli interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità (cap. 7476/pg.1).

La Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), reca a legislazione vigente 2019 uno stanziamento di 175,7 milioni di euro. La manovra interviene esclusivamente sul Programma "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*" (16.5). In particolare, la Sezione II del Disegno di legge determina assai limitate modifiche pari ad un decremento di 1,4 milioni di euro per il 2019, determinato da un'operazione di rimodulazione compensativa orizzontale dell'autorizzazione di spesa concernente il contributo per l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.

Inoltre, nell'ambito della **Missione** "**Energia** e diversificazione delle fonti energetiche" (10), il **Programma** "**Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica**, ricerca per lo sviluppo sostenibile" (10.7) registra un definanziamento del contributo a favore dell'ENEA, pari a **1 milione** di euro per ciascun il **triennio 2019-2021** e di 10 milioni per il 2022 e ss. (cap. 7630/pg.3/MISE).

La **Sezione I** del disegno di legge, interviene, all'articolo 19, comma 2, con un **rifinanziamento** del **Piano straordinario per il** *Made in Italy*, di

cui all'art. 30 del D.L. n. 133/2014, in misura pari a **90 milioni** per e 20 milioni per il 2020 (cap. 7482/MISE).

Con riferimento alla Missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**, che reca a BLV 2019 stanziamenti pari a 164,5 milioni di euro, questa subisce riduzioni pari a 41 milioni di euro, in virtù di interventi di Sezione II.

In particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. *b*) della legge di contabilità, si dispone, nel Programma **Indirizzo politico**, il **definanziamento** di 40,8 milioni per il 2019, di 42,8 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di conto capitale da ripartire alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica delle partite debitorie *ex* art. 34-*ter* della legge di contabilità nazionale, Legge n. 196/2009 (cap. 7041/pg.1)²².

Sul Cap. 7041 è iscritto il Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione. Si ricorda che la disciplina contabile (articolo 34-ter, commi 4 e 5 delle legge n. 196/2009) come da ultimo novellata dal D.Lgs. n. 93/2016, prevede l'attività di riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato (residui passivi perenti). In un allegato al Rendiconto generale dello Stato 2017, è infatti quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati e, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le risorse corrispondenti al valore dei residui perenti eliminati possono essere in tutto o in parte iscritte in bilancio, su base pluriennale, su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate. Dallo Stato patrimoniale del Rendiconto generale 2017, le economie patrimoniali relative al riaccertamento di cui all'articolo 34-ter, comma 4 della legge di contabilità nazionale, sono state pari a 35,9 milioni di euro, somme quasi interamente di conto capitale.

2.1.2. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione

Interventi di competenza del MEF

Come già accennato, la Missione "Competitività e sviluppo delle imprese" (11) è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest'ultimo Ministero, due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione. Si tratta del programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9).

	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
	2018	3	2019								
				Modific	HE SEZ. II	DDL					
Missione/Programma	LEGGE DI BILANCIO	Assest .	BLV		Variazion i a.23 c. 3 lett b)	BILANC IO SEZ. II	EFFETT 1 SEZ. I	DLB INTEGRA TO SEZ I+SEZ II			
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	19.650	19.813	21.327	c. 1 -	-87	21.240	-	21.240			
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	1.954	2.114	2.399	-	-63	2.336	-	2.336			
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	17.696	17.699	18.928	-	-24	18.905	-1	18.904			

Tra le riduzioni di interesse apportate al programma "*Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*" dal presente DLB, si segnala quella operata allo stanziamento del cap. 1900 relativo ai "contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione". La relativa autorizzazione di spesa viene ridotta di 63 milioni nel 2019 e di 15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021.

Inoltre, si ricorda che la gestione della **Missione** (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo **programma** Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4).

Le risorse del programma sono pressoché interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000).

	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
2018					201	19					
Missione/ Programma	LEGGE DI ASSEST.		BLV	MODIFICHE SEZ. II Rimodul. Variazioni		DDL BILANCI	EFFET TI SEZ.	DLB INTEGRAT			
BILANC	BILANCIO	O ASSEST.	BLV	a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	a.23 c. 3 lett b)	O SEZ. II	II SEZ.	O SEZ I+SEZ II			
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	4.903	5.125	5.610	-	800	6.410	-	6.410			
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali (28.4)	4.903	5.125	5.610	-	800	6.410		6.410			

Il DLB dispone in Seconda Sezione un **rifinanziamento** complessivo del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) per **4 miliardi**, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000) risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.

Nell'ambito della **Missione "Ricerca e innovazione"**, **programma** *Ricerca di base e applicata* (17.15), il **capitolo 7380** è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'**Istituto Italiano di Tecnologia**, ed è dotato a BLV di 93,6 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021. Tale somma rimane invariata con il DLB in esame.

Nella Missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" (29), programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale, nelle regioni a statuto ordinario, delle agevolazioni tariffarie concesse alle famiglie economicamente svantaggiate (ai sensi del D.L. 185/2008, articolo 3, comma 9). Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame - espone per uno stanziamento di 57,3 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021.

Interventi di competenza del MIUR

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella **Missione "Ricerca e Innovazione"** (17) *Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base* (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

- § il **capitolo 1678**, "Contributo dello Stato per la ricerca scientifica". Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (**PRORA**), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo che non viene modificato dal DLB in esame espone, al piano gestionale 1, una dotazione di **21,9 milioni** per ciascun anno del triennio 2019-2021.
- § il **capitolo 7236**, relativo al **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**, la cui dotazione di competenza, invariata rispetto al BLV, risulta a Disegno di legge di bilancio pari a 1,8 miliardi per ciascun anno del triennio 2019-2021.
- § il **capitolo 7238** che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'**Agenzia spaziale europea** e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo espone a BLV uno stanziamento di 285 milioni per il biennio 2019 e 2020. Tale stanziamento non subisce variazioni con la manovra in esame.

Interventi di competenza del MIPAAFT

Con riferimento agli interventi in materia di turismo, si segnala che l'art. 1 del D.L. n. 86/2018 ha trasferito le **funzioni in materia di turismo** dal Ministero dei beni e delle attività culturali (e del turismo) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che - da allora - ha assunto la denominazione di **Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo** (MIPAAFT)²³. A decorrere, quindi, dall'esercizio finanziario 2019 la **Missione 31** *Turismo* e il sotteso **Programma 31.1** "Sviluppo e competitività del turismo", appartenenti, fino all'esercizio finanziario 2018, allo stato di previsione del MIBACT, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.

Le dotazioni di spesa a legislazione vigente del **Programma 31.1** "Sviluppo e competitività del turismo" sono pari a BLV a 43,6 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021. Le variazioni apportate dalla Sezione II del

Con decorrenza 1° gennaio 2019, al MIPAAFT sono state altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo dell'ex MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

DLB sono pari ad un incremento complessivo di 0,7 milioni di euro, risultante dai seguenti interventi:

- § definanziamento di 0,1 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2019-2021 e per l'anno 2022 e ss., dello stanziamento relativo all'ampliamento alle società aventi ad oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale dei benefici concernenti le *start up* innovative di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. n. 83/2014, cap. 6825/pg.1
- § definanziamento di 0,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e di 2 milioni di euro per il 2022 e ss., degli stanziamenti spettanti al Ministero per l'esercizio di attività afferenti al settore del turismo (ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 98, del D.L. n. 262/2006) cap. 6823/pg.1;
- § incremento di **1 milione di euro** per ciascun anno del triennio 2019-2021 e per l'anno 2022 e ss del contributo annuo a favore del **CAI** (**Club Alpino Italiano**) per le attività del Consorzio del soccorso alpino e speleologico, 6823/pg.7.

Dunque, il **Disegno di legge di bilancio**, integrato con gli effetti di Sezione II, prevede, per l'anno **2019**, stanziamenti pari a **44,3 milioni** di euro.